

# BGer 9C 728/2022 vom 17. April 2023

Bundesgericht, 2023-04-17, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_9C\\_728\\_2022](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_9C_728_2022)

FR: TF 9C 728/2022 du 17 avril 2023

IT: TF 9C 728/2022 del 17 aprile 2023

## Regeste

Imposta cantonale e comunale del Cantone Ticino e imposta federale diretta, periodo fiscale 2016 | Finanze pubbliche & diritto tributario

## Erwägungen

### E. 1.1

Il giudizio impugnato è stato reso in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF), concerne una causa di diritto pubblico ( art. 82 lett. a LTF ) che non ricade sotto nessuna delle eccezioni previste dall' art. 83 LTF ed è stato interposto nei termini ( art. 100 LTF ). Sotto i profili menzionati, la sua ammissibilità quale ricorso ordinario in materia di diritto pubblico è data.

### E. 1.2

Il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile contro decisioni che mettono fine all'intero procedimento ( art. 90 LTF ; decisioni finali), oppure - a determinate condizioni - a una parte di esso ( art. 91 LTF ; decisioni parziali). Contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente, che non riguardano né la competenza né la ricusazione ( art. 92 LTF ), è invece possibile solo quando queste possono causare un pregiudizio irreparabile ( art. 93 cpv. 1 lett. a LTF ) o l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defaticante o dispendiosa ( art. 93 cpv. 1 lett. b LTF ). L'impugnazione autonoma di simili decisioni è infatti un'eccezione al principio secondo cui il Tribunale federale deve potersi esprimere su una fattispecie una sola volta ed è quindi permessa unicamente in presenza di requisiti precisi ( DTF 142 III 798 consid. 2.2; sentenza 2C\_693/2020 del 29 luglio 2021 consid. 1.2). Le decisioni di rinvio sono di regola delle decisioni incidentali, perché non terminano la procedura ( DTF 134 II 124 consid. 1.3). La situazione è diversa quando l'autorità alla quale è rinviata la causa non ha più nessuno spazio di manovra e il rinvio serve solo a mettere in atto (attraverso un mero ricalcolo) quanto deciso in maniera vincolante dall'istanza di ricorso; in questo caso, la decisione di rinvio va in effetti assimilata a una decisione finale ( DTF 142 II 20 consid. 1.2; sentenza 2C\_693/2020 del 29 luglio 2021 consid. 1.2). Se la decisione impugnata davanti al Tribunale federale si esprime in modo definitivo - in relazione a un periodo fiscale - soltanto riguardo a singoli aspetti, mentre per altri pronuncia un rinvio, essa ha di principio un carattere incidentale (sentenza 2C\_693/2020 del 29 luglio 2021 consid. 1.2). Se concerne invece più periodi fiscali e su taluni si esprime in maniera definitiva su tutti gli aspetti litigiosi, mentre per altri dispone un rinvio, in merito ai periodi fiscali decisi la pronuncia ha carattere di decisione parziale finale (sentenze 2C\_693/2020 del 29 luglio 2021 consid. 1.2; 2C\_1002/2018 dell'11 dicembre 2018 consid. 1.1).

### **E. 1.3**

Nella fattispecie, la decisione impugnata concerne solo il periodo fiscale 2016. Nel contempo - come risulta per lo meno implicitamente dal p.to 1.2 del dispositivo (precedente consid. C) - il ricorso riguardo al periodo fiscale 2016 non è stato respinto, bensì parzialmente accolto. Da un lato, è infatti vero che l'assoggettamento illimitato nel Cantone Ticino è stato confermato; d'altro lato, però, è stata constatata la necessità di rinviare gli atti alle autorità fiscali, affinché procedano a ulteriori accertamenti in merito all'ammontare dell'utile imponibile della società e rendano poi una nuova decisione. Anche il querelato giudizio è quindi una decisione incidentale di rinvio, impugnabile unicamente alle condizioni previste dall' art. 93 cpv. 1 LTF .

### **E. 1.4**

Che ciò sia il caso non viene qui tuttavia sostenuto, perché la ricorrente parte (per lo meno implicitamente) dal principio che la decisione impugnata sia di carattere finale. Sia come sia, le condizioni richieste dall' art. 93 cpv. 1 LTF non sono date.

#### **E. 1.4.1**

In effetti, una decisione di rinvio per nuovi accertamenti, come quella in esame, comporta un allungamento della procedura, ma non un pregiudizio irreparabile ai sensi dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF , che può essere di regola solo di carattere giuridico ( DTF 143 III 416 consid. 3.1; sentenza 2C\_693/2020 del 29 luglio 2021 consid. 1.4.1). Nel contempo, nemmeno viene qui sostenuto rispettivamente dimostrato: (a) che vi sia un pericolo di violazione del principio di celerità, in relazione al quale è possibile fare eccezionalmente valere anche l'eccessiva durata della procedura (sentenza 2C\_693/2020 del 29 luglio 2021 consid. 1.4.1); (b) che sia data una situazione in cui l'autorità fiscale si trovi a svolgere un semplice ricalcolo dell'importo dovuto (in base alle istruzioni ricevute e senza più alcun margine di manovra). Nel nostro caso, proceduto ad ulteriori accertamenti, il fisco potrà infatti ripronunciarsi - in piena libertà - con una nuova decisione.

#### **E. 1.4.2**

In parallelo, oltre alle condizioni per ammettere un'eccezione giusta l' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF , non sono adempiute neanche quelle per riconoscere una giusta l' art. 93 cpv. 1 lett. b LTF , secondo cui è possibile impugnare una decisione incidentale se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa. In effetti, il complemento istruttorio in discussione non appare comportare nessuna procedura probatoria defatigante o dispendiosa, che è data solo se - sia per la durata che per i costi - si scosta notevolmente da un processo abituale (sentenza 2C\_693/2020 del 29 luglio 2021 consid. 1.4.2). Chiamata a sostanziare le condizioni di ammissibilità di un ricorso che non sono evidenti ( art. 42 cpv. 2 LTF ; DTF 138 III 46 consid. 1.2), l'insorgente non indica d'altra parte ragioni che dovrebbero portare ad una conclusione diversa (sentenza 2C\_693/2020 del 29 luglio 2021 consid. 1.4.2).

### **E. 2**

Statuendo secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF , il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Non vengono assegnate ripetibili ( art. 68 cpv. 3 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.